

Addì 31 maggio 2005, in Roma

t r a

l'Associazione Nazionale Costruttori Edili

e

la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.,

A) In attuazione del punto 2) dell'allegato 31 al verbale di accordo 20 maggio 2004

si conviene

che il Protocollo contenente l'elenco delle prestazioni nazionali da riconoscere agli operai tramite le Casse Edili sarà definito entro il 30 settembre 2005.

A tal fine la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) provvederà ad avviare una indagine ricognitiva presso le Casse Edili sulle prestazioni attualmente in essere.

La CNCE fornirà alle parti sottoscritte i risultati dell'indagine entro il 31 luglio 2005.

Il Protocollo sarà corredato dalla necessaria regolamentazione e sarà portato a conoscenza di tutte le Casse Edili i cui Comitati di Gestione sono responsabili della loro integrale e automatica applicazione.

Si conferma che ogni altra prestazione, diversa da quelle disciplinate a livello nazionale, rientra nelle prestazioni collaterali disciplinate a livello territoriale e finanziate nell'ambito del contributo istituzionale di cui all'art. 37 del c.c.n.l. 20 maggio 2004.

Le prestazioni collaterali, che in ogni caso devono essere rivolte esclusivamente all'assistenza diretta degli operai iscritti e/o dei loro familiari o conviventi, potranno essere stabilite con prevalente riferimento alla tutela sanitaria e della sicurezza individuale.

Alla CNCE è affidata la funzione di vigilare, anche attraverso l'attività di controllo e l'ausilio di Società di revisione, sulla corretta applicazione di quanto sopra e di segnalare alle parti nazionali eventuali anomalie.

Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del Protocollo, le parti territoriali debbono adeguare le proprie regolamentazioni a quanto contenuto nel Protocollo medesimo.

B) In attuazione del punto 3) dell'allegato 31 al verbale di accordo 20 maggio 2004 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro il quale stabilisce che:

- le parti territoriali sono impegnate a modificare le percentuali contributive in vigore per riportare l'ammontare del patrimonio netto entro misure definite dalle parti nazionali;
- considerato inoltre che le nuove aliquote devono essere stabilite in modo che le riserve degli Enti bilaterali siano ricondotte alle misure individuate entro tre anni dalla data di sottoscrizione del presente accordo;

si conviene che

1. in via transitoria il patrimonio netto disponibile di ciascuna Cassa Edile, escluse le immobilizzazioni strumentali, non può superare il 3% dell'imponibile salariale annuo;
2. la riserva della gestione dell'ape ordinaria non può superare il 2% dell'imponibile salariale annuo;
3. le riserve relative agli oneri mutualizzati non possono superare lo 0,5% dell'imponibile salariale annuo;
4. il patrimonio netto disponibile di ciascuna Scuola Edile, escluse le immobilizzazioni strumentali, non può superare l'ammontare di una annualità di contribuzione alla Scuola, oltre ad un fondo di rotazione rapportato alle esigenze finanziarie dei progetti formativi;
5. le parti si riservano altresì di fornire le indicazioni relative ai Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, in relazione all'analisi dei bilanci degli stessi;
6. le parti sottoscritte convengono di affidare alla Società Consulaudit un incarico di consulenza affinché, entro 60 giorni dal presente accordo, proponga per ogni provincia le nuove aliquote contributive e le relative decorrenze per riportare le riserve nell'ambito individuato nei precedenti punti 1, 2, 3 e 4 ;

7. le parti sottoscritte provvederanno, entro i successivi 60 giorni, a stipulare un apposito accordo che determini, per ogni circoscrizione territoriale, le nuove aliquote contributive e le relative decorrenze, che dovranno essere recepite, entro 90 giorni, con accordo locale, per riportare le riserve nell'ambito sopra individuato;
8. le parti si impegnano entro un anno dall'applicazione delle nuove aliquote contributive a ridefinire le percentuali di cui ai punti 1, 2, 3, 4, in relazione alle indicazioni tecniche fornite dalla Società di cui al punto 6).

C) In attuazione di quanto previsto all'allegato 30 del verbale di accordo 20 maggio 2004

si conviene

la costituzione di una apposita Commissione paritetica nazionale che esaminerà e definirà la materia dell'assistenza sanitaria integrativa a quella del Servizio sanitario nazionale.

La Commissione ha il compito di predisporre entro il 30 settembre 2005

- una convenzione nazionale per la copertura assicurativa nelle ipotesi di grandi interventi chirurgici, visite specialistiche, alta diagnostica e diaria;
- una prestazione sanitaria integrativa nazionale di settore, anche diversa da quella in atto, alimentata dalla stessa contribuzione prevista al punto VI dell'accordo 29 gennaio 2002.

Si conferma che la Cassa Edile farà fronte alla spesa per le prestazioni sanitarie integrative, che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi, con le risorse derivanti dal contributo previsto dal sesto comma dell'art. 37.

D) Nel caso di non ottemperanza delle parti territoriali entro 60 giorni dalle scadenze previste alle lettere A) e B), le parti nazionali si surrogano, entro i successivi 30 giorni, in tutti gli adempimenti predetti, fornendo istruzioni conformi a quanto concordato a livello nazionale agli Organismi bilaterali, che sono tenuti a darne immediata attuazione e comunicazione alle imprese.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

FENEAL-UIL

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL